

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4865 del 22/10/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART.6,COMMA 1 DEL D.M. 28 MARZO 2018,N. 69 - DITTA PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5020 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32435/2018

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C.**" - Rubiera.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2018-5573 del 29/10/2018 adottata dalla Scrivente ARPAE per la Ditta **PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C.**, avente sede legale ed impianto in Via Fontana n. 30 in Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia, inclusiva dell'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 (**stoccaggio e macinazione rifiuti inerti**);

Vista l'istanza della Ditta **PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C.**, avente sede legale ed impianto in Via Fontana n. 30 in Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2018/14402 del 30/10/2018;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta aggiorna la gestione del rifiuto avente codice EER 170302 ed aggiorna gli spazi indicati in planimetria, individuando l'area "F", destinata ai lotti di granulato di conglomerato bituminoso;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2018-5573 del 29/10/2018 adottata dalla Scrivente ARPAE;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano valori soglia dei quantitativi di rifiuti, nè determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013;

determina

- di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C.** ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Fontana n. 30**- Provincia di Reggio Emilia relativamente all'applicazione del D.M. 28 marzo 2018 n. 69;
- di disporre che il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 108;
- che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-5573 del 29/10/2018 per la Ditta **PEDRONI LAURO S.N.C. DI PEDRONI STEFANO & C.**, per il quale, in particolare, resta valido l'Allegato 3 "Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006" e quant'altro ivi previsto per quanto non in contrasto con il presente atto;
- che, ai fini della gestione rifiuti in applicazione del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Pedroni Lauro s.n.c. di Pedroni Stefano & C. Via Fontana,30 42048 Rubiera (RE)" datato ottobre 2018 ed alla documentazione presentata.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso,

la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.

- I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle aree indicate in planimetria, e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26-bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.